



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

35 del 18/12/2013

C O P I A

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE".

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BALBO MARCO	S	BATTAGLIA FILIPPO	S	CREMA DR.SSA ALBERTA	N
DANIELLI MICHELE	N	GIOACHIN GIOACHINO	S	BALBO RENZO	S
BOGGIAN MATTEO	S	FATTORE DR.SSA ANNA	S	LORENZETTO ING. GIUSEPPE	S
TONATO PIERANTONIO	S	GOZZO RICCARDO	S		
SPIMPOLO DORIS	S	BIZZO DR.SSA MARIA LUISA	S		
Totale Presenti: 11			Totali Assenti: 2		

Assenti Giustificati i signori:

DANIELLI MICHELE; CREMA ALBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICE - SEGRETARIO COMUNALE DR. GIROTTI DANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale):

TONATO PIERANTONIO

BATTAGLIA FILIPPO

LORENZETTO GIUSEPPE

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE".

Il sindaco illustra la delibera richiamando l'accordo quadro precedentemente approvato in questa seduta Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;
- l'articolo 14 comma 31-bis D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede che le convenzioni di cui al comma 28 abbiano una durata almeno triennale, che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 30 D.Lgs. 267/2000, che, ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali), i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
- l'articolo 14 comma 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, ai sensi del quale è fatto obbligo ai comuni interessati di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed

entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali, termine poi prorogato al 1 luglio 2014 dalla Legge di Stabilità 2014;

Visto che la Regione del Veneto ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali con la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 al fine di realizzare un riordino territoriale delle autonomie locali che, oltre a garantire risultati in termini di efficienza ed economicità, sia armonico e funzionale al mantenimento e al miglioramento dei servizi assicurati a favore delle popolazioni di riferimento;

Visto altresì l'articolo 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000, che prevede il contenuto obbligatorio delle convenzioni, in particolare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Richiamata la convenzione quadro fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per l'esercizio associato delle funzioni individuate dall'art. 19, del d.l.95 / 6-7-2012 convertito in l. 135/7-8-2012 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.12.2013;

Visto che i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana intendono gestire in forma associata la funzione ex art. 19 comma a) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **"Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale"**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;

Rilevato che la funzione convenzionata comprende i seguenti servizi:

- **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; Ufficio tecnico;**

così come classificati all'interno della funzione 1 "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" ex DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

- **Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; Illuminazione pubblica e servizi connessi;**

così come classificati all'interno della funzione 8 "Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti" ex DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

- **Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;**

così come classificati all'interno della funzione 9 "Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente" ex DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto che per la gestione della funzione e dei servizi convenzionati vengono individuate tre macro aree affidate ciascuna alla gestione di un responsabile:

a) Lavori Pubblici – ufficio unico di progettazione - Centrale Unica di Committenza;

b) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi - Illuminazione pubblica e servizi connessi - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde - altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente - Manutenzioni;

c) Sportello Unico Attività Produttive - Sportello Unico Edilizia - Edilizia Privata;

Evidenziato che con tale convenzione si intende garantire elevati standard di efficienza ed economicità dei servizi e quindi l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici;

Ritenuto che la gestione associata prevista dalla presente deliberazione persegue l'interesse pubblico, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con le

scelte programmatiche operate nel pregresso e con quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 in merito alla proposta aggregativa di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012;

Visto lo schema della convenzione, formato da numero 14 articoli, tra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana, per lo svolgimento in forma associata dell' **"Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale"**, come da allegato sub "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;

Rilevato che i servizi convenzionati di **"Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale"** assumono nei rapporti interni ed esterni la denominazione di **"Servizi Tecnici della Sculdascia"**;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e 5 comma 3 L.R. 11/2012, in merito al contenuto obbligatorio, la convenzione:

- esplicita le finalità;
- ha durata dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
- enuclea le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
- contiene le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- disciplina i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- contiene la disciplina in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività, all'uopo disciplinando obblighi, e quindi correlative garanzie, in capo agli enti contraenti;
- disciplina i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

Ritenuto contrarre con i Comuni di Merlara e Casale di Scodosia apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata dell' **"Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale"**;

Acquisiti i pareri favorevoli del Vice-Segretario Comunale e del Responsabile dell'Area 3 "Segreteria – Affari Generali – Servizi alla Persona", in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Con votazione legalmente espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0;

D E L I B E R A

1. di contrarre con i Comuni di Merlara e Casale di Scodosia apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione ex art. 19 comma b) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **"Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale"**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;

2. di approvare il testo della Convenzione, allegato sub "A" alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;
3. di dare atto che i servizi convenzionati di **"Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale"** assumono nei rapporti interni ed esterni la denominazione di **"Servizi Tecnici della Sculdascia"**;
4. di dare atto che la convenzione decorre dal 1.1.2014 e ha durata quinquennale: dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione.
6. di dichiarare con separata votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 18/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to BALBO MARCO

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIROTTI DANTE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **14/01/2014** al **29/01/2014** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 14/01/2014

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 10/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **24/01/2014**

- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
- ☒ sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 24/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE".

Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in forma associata della funzione ex art. 19 comma b) D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 – “Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”.

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di Dicembre nella sede municipale del Comune di Casale di Scodosia,

Tra

1. Il **Comune di Casale di Scodosia**, abitanti al 31/12/2012 n. 4899, in persona del Commissario Straordinario, domiciliato per la sua carica in Casale di Scodosia, Piazza Matteotti n. 11, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del consiglio n. 10 del 16.12.2013, con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il **Comune di Merlara**, abitanti al 31/12/2012 n. 2834 in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Merlara, Piazza Martiri della Libertà n. 9, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 48 del 18.12.2013, con la quale si stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il **Comune di Urbana**, abitanti al 31/12/2012 n. 2246, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Urbana, Via Roma n. 409, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 35 del 18.12.2013, con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema.

PREMESSO

- che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi ex novo individuate, tra cui figura la funzione **b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;**
- che la Regione del Veneto ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali con la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 al fine di realizzare un riordino

territoriale delle autonomie locali che, oltre a garantire risultati in termini di efficienza ed economicità, sia armonico e funzionale al mantenimento e al miglioramento dei servizi assicurati a favore delle popolazioni di riferimento;

- che viene rispettata la dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dall'art. 8, comma 3, lett. d), punto 4), della legge regionale n. 18/2012;
- che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno l'obiettivo principale della normativa richiamata;
- che in considerazione dei presupposti di fatto e di diritto sopra indicati, i Comuni contraenti hanno deciso di attivare la gestione associata della funzione di "Gestione del territorio e dell'ambiente", mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 tra gli Enti interessati.

Tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto.

I Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana, convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata e nell'ambito dei rispettivi territori comunali, attraverso la presente convenzione, la funzione ex art. 19 comma b) D.L. 95 / 67-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 - **Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d. lgs. 267 del 18.08.2000.

Per l'esercizio della funzione convenzionata si assume quale ambito territoriale unitario il complesso dei territori dei comuni aderenti.

La funzione convenzionata comprende i seguenti servizi:

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;

Ufficio tecnico;

Così come classificati all'interno della **funzione 1 "Funzioni generali di amministrazione, di Gestione e di controllo"** ex DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;

Illuminazione pubblica e servizi connessi;

Così come classificati all'interno della **funzione 8 "Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti"** ex DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

Così come classificati all'interno della **funzione 9 "Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente"** ex DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Le attività oggetto della presente Convenzione devono essere gestite nel rispetto dei seguenti principi:

- a) *adeguatezza, ovvero individuazione di un'organizzazione idonea a garantire la massima efficienza dei servizi in parola;*
- b) *armonizzazione dei singoli regolamenti comunali;*
- c) *semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità e comprensibilità;*

Art. 2 - Finalità e livelli di efficacia ed efficienza nella gestione

La gestione in convenzione delle funzioni sopra elencate, come previsto dalla Convenzione quadro, è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, oltreché conseguire una economica gestione delle risorse.
- b) qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato.
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

I Comuni convenzionati, si obbligano a conseguire significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come individuati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 31-bis, della legge n. 122/2010.

Art. 3 - Ambito territoriale e denominazione

I servizi convenzionati di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale assumono nei rapporti interni ed esterni la denominazione di **“Servizi tecnici della Sculdascia”**.

L'ambito territoriale per lo svolgimento dei **“Servizi tecnici della Sculdascia”** è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Gli atti relativi ai servizi in parola, gestiti in forma associata sono formalizzati con l'intestazione della gestione convenzionata seguiti dalla denominazione del Comune interessato.

Art. 4 - Comune capofila

Il Comune di **Casale di Scodosia** assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti convenzionati, gestendo altresì gli aspetti tecnico-amministrativi inerenti le varie attività previste dalla convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 5 – Programmazione

I compiti di programmazione e indirizzo dei servizi convenzionati sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci in coerenza con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni, come previsto dall'art. 5 della Convenzione Quadro. La Conferenza dei Sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e servizi, per le previsioni di spesa e relative rendicontazioni.

Art. 6 – Modalità operative ed organizzazione del servizio

Per la gestione della funzione e dei servizi convenzionati di cui all'articolo 1 vengono individuate tre macro aree affidate ciascuna alla gestione di un responsabile:

- a) Lavori Pubblici – ufficio unico di progettazione – Centrale Unica di Committenza;**
- b) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi , Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente, Manutenzioni;**
- c) Sportello Unico Attività Produttive – Sportello Unico Edilizia – Edilizia Privata;**

Il responsabile di ciascuna area è individuato dalla conferenza dei Sindaci tra i titolari di posizione organizzativa dell'area area tecnica di ciascun comune convenzionato e nominato mediante apposito decreto recante anche il nominativo del sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare.

Ogni Ente continuerà ad avere un proprio sportello dell'ufficio tecnico.

Il Responsabile opererà in maniera centralizzata, mediante collegamento informatico, per tutti i Comuni convenzionati e si sposterà negli altri Comuni secondo le necessità (incontri con amministratori, rapporti con uffici, eventuali sportelli, ecc.) utilizzando l'auto di servizio.

Le modalità lavorative del personale potranno essere modificate, per ragioni di servizio e d'organico, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.

La gestione delle indennità accessorie compresa la maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato viene effettuata dall'ente di appartenenza.

Il personale, alla scadenza della convenzione o in caso di recesso anticipato di una delle parti aderenti, rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente di provenienza.

Art. 7 - Risorse umane

Gli Enti convenzionati si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, nel territorio dei Comuni convenzionati. I singoli enti sono tenuti a fornire a ciascun responsabile l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, e delle attrezzature disponibili.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione delle singole aree, è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione a seconda delle necessità previa determinazione che ne identifichi l'oggetto e l'effettivo orario di impiego.

I rimborsi dovuti e quantificati secondo le vigenti disposizioni saranno effettuati con cadenza semestrale.

Le spese del personale saranno a carico dei Comuni cui sono formalmente legati contrattualmente i dipendenti, salvo modifiche nell'utilizzo del personale da precisarsi in sede di Conferenza dei Sindaci.

Eventuali costi di servizio non direttamente sostenuti dai singoli enti vengono quantificati dai Responsabili di Servizio ed approvati in sede di Conferenza dei Sindaci. Tali spese sono sostenute dal Comune capofila; gli altri Comuni contribuiranno alla spesa trasferendo al Comune capofila la propria quota parte, calcolata secondo il numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, con le seguenti modalità: entro il mese di giugno di ciascun anno il 50 % della spesa annuale prevista; a consuntivo, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune capofila, la restante somma.

Art. 8 – Impiego dei mezzi e programma dei lavori.

Relativamente all'eventuale impiego dei mezzi e degli operatori tecnici, la conferenza dei sindaci propone con congruo anticipo il programma dei lavori e attività da eseguire per l'anno successivo; Il Responsabile dell'area redige apposita scheda di progetto finalizzata ad individuare l'oggetto, le modalità e la tempistica e il quadro economico di spesa per ogni singolo lavoro e/o attività che dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci, entro il 28 febbraio di ogni anno.

I rimborsi derivanti da tale attività saranno rimborsati con le modalità di cui al precedente art. 8, ultimo comma.

Art. 9 – Dotazioni informatiche

I servizi associati si avvalgono di adeguate dotazioni informatiche di base che consentono uno scambio di dati ed informazioni. A tal fine, ove non fosse già realizzato, i software informatici dovranno essere uniformati e le informazioni condivise.

L'utilizzo dei dati deve comunque essere limitato alle attività concernenti il Servizio e nei limiti previsti dalla vigente legislazione sulla tutela della privacy.

Art. 10 - Durata della convenzione

La durata della convenzione è stabilita in anni cinque: dal 1.1.2014 al 31.12.2018.

Art. 11 – Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale

Ad ognuna delle parti contraenti è concessa facoltà di recedere dalla presente convenzione, con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, previa comunicazione da effettuarsi con almeno 3 (tre) mesi di preavviso e con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo.

La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli Comunali degli enti convenzionati. L'atto di scioglimento

contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 12 - Modifiche della convenzione

Eventuali modifiche della presente convenzione devono essere approvate con deliberazioni conformi dai Consigli Comunali degli enti convenzionati.

È possibile l'adesione di altri Comuni alla presente convenzione, previa approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali interessati.

Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

Art. 13 - Disposizioni in materia di privacy

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede del Servizio per le finalità della presente convenzione.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 14 - Disposizioni finali

Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.

La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso del Comune che ha conferito gli affidamenti.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti.

Per il Comune di Casale di Scodosia
Il Commissario Straordinario

Per il Comune di Merlara
Il Sindaco

Per il Comune di Urbana
Il Sindaco

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE
FRA I COMUNI DI CASALE DI
SCODOSIA, MERLARA E
URBANA PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DELLA
FUNZIONE EX ART. 19 COMMA
A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO
IN L. 135/7-8-2012 -
"ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI DI INTERESSE
GENERALE DI AMBITO
COMUNALE, IVI COMPRESI I
SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO COMUNALE".



COMUNE DI URBANA

(Provincia di Padova)

Allegato sub. A) alla deliberazione di

☐ Consiglio Comunale

n. **36** del **18.12.2013**

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A= D.L. 95/6 – 7 – 2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 “ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE”.

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☐ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li, 18.12.2013

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dr. Dante Girotto)

**SETTORE SERVIZI AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA
POPOLAZIONE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☐

FAVOREVOLE

☐

CONTRARIO

Li, 18.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (*Gabaldo Emanuela*)